



TRIBUNALE DI MONZA  
Sezione Giudice per le indagini preliminari

N. 5517/13 R.G.N.R.  
N. 10068/13 R.G.G.I.P.

ORDINANZA

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

P r e m e s s o

- che, nel procedimento a margine indicato, iscritto a carico di C N. + altri il difensore dell'imputato C ha eccepito l'incompetenza per territorio di questa a.g. in favore del tribunale di Ascoli Piceno, presso il quale è il Pubblico Ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato ai sensi dell'art. 18 co. 1 d. l.vo 74/00;

-che le altre difese si sono associate all'eccezione;

visto il parere del P.M. che sulla questione si è rimesso;

r i t e n u t o

- che l'eccezione è infondata e deve essere rigettata;

- che essendo contestati agli imputati reati diversi con un differente regime di attribuzione della competenza territoriale (a C è contestato il reato di cui all'art. 2 d. l.vo 74/00 e agli altri imputati il reato di cui all'art. 8 della stessa legge) e non essendovi tra gli stessi ragioni di connessione, la questione deve essere affrontata partitamente per le diverse imputazioni;

- che, in linea generale, l'art. 8 c.p.p. attribuisce la competenza per territorio al giudice del luogo ove il reato è stato consumato;

- che l'art. 18 d. lvo 74/00 individua nel domicilio fiscale del contribuente il luogo di consumazione del reato di cui all'art. 2;

-che la società E S.r.l., soggetto utilizzatore delle fatture indicate come relative ad operazioni inesistenti, ha la sede legale ed amministrativa a Cologno Monzese e ivi sono state presentate le dichiarazioni fiscali, località che rientra nel circondario di questo Tribunale, sicchè la



competenza deve ritenersi correttamente radicata presso la Procura di Monza in sede di indagini, e del Tribunale – Ufficio g.i.p. della stessa sede dopo la richiesta di rinvio a giudizio<sup>1</sup>;

-che, quanto al reato di cui all'art. 8 d. l.vo 74/00, l'applicazione congiunta degli artt. 8 c.p.p. e 18 co. 3 d. l. vo 74/00 impone di verificare anzitutto il luogo di commissione del reato che coincide con quello nel quale sono state emesse le fatture relative ad operazioni inesistenti e, qualora i documenti siano stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, il luogo ove ha sede il Pubblico Ministero che ha provveduto a iscrivere per primo la notizia di reato;

-che nel caso in esame non si è potuto accertare se le fatture siano state emesse in luoghi diversi, poiché le indagini svolte presso le diverse società verificate hanno condotto ad appurare che si trattava di società cartiere prive di operatività, sicchè il criterio di cui all'art. 18 co. 3 d. l.vo 74/00 non trova applicazione;

-che la natura del reato contestato non consente di ritenere applicabili neppure i criteri residuali di cui all'art. 8 c.p.p., e pertanto deve trovare ingresso il disposto di "chiusura" individuato dal comma 1 dell'art. 18 stesso che attribuisce la competenza per territorio al giudice del luogo di accertamento del reato;

-che per giurisprudenza costante, tale luogo si identifica nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica e che tale sede, nel caso di indagini delegate, è stata individuata in quella dell'ufficio requirente che ha esaminato la documentazione acquisita altrove<sup>2</sup>;

-che nel caso in oggetto, non risulta che gli accertamenti della Guardia di Finanza GRUPPO SESTO S. GIOVANNI – limitatamente alla posizione degli imputati diversi da C - siano state svolte su impulso del Pubblico Ministero, il quale aveva delegato gli accertamenti nei confronti di E e, successivamente agli stessi, si è limitato a rilevare la propria incompetenza per territorio, mentre i nomi degli altri imputati risultano essere stati iscritti solo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza; pertanto la competenza per territorio dev'essere necessariamente determinata con riferimento al luogo di effettuazione di detta verifica, da cui è emersa la violazione contestata che coincide con quello di iscrizione<sup>3</sup>;

<sup>1</sup> Cfr. Cass. sez. I, sentenza n. 25483 del 05/03/2009, rv. 244155, secondo cui "Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione. (Fattispecie in tema di conflitto, nella quale la Corte ha ritenuto che il luogo della consumazione fosse da individuare in quello di utilizzazione delle fatture, e cioè di presentazione della dichiarazione, e non già in quello di emissione).

<sup>2</sup> Cass. sez. 3, sentenza n. 43320 del 02/07/2014, rv. 260992.

<sup>3</sup> Cass. sez. I, sentenza n. 29667 del 17/06/2003, rv. 226141.



-che nel caso in esame sia il luogo della verifica (Cologno Monzese) che la sede dell'ufficio accertatore (Sesto S. Giovanni) rientrano nel circondario del Tribunale di Monza;

P.Q.M.

**Rigetta le eccezioni di incompetenza territoriale e dispone procedersi oltre.**

Monza, 27 luglio 2016.

IL CAPOCLERICO  
D.ssa Carmela PROTO

Il giudice per le indagini preliminari  
Dr.ssa Federica Centonze